

**Piano di sostituzione ex Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 e articolo 118-bis del D.Lgs.  
dell'1 settembre 1993, n. 385**

Il presente documento rappresenta il piano di sostituzione degli indici di riferimento nei prodotti indicizzati di Commerzbank AG – Filiale di Milano (“**Commerzbank**”), che dettaglia le azioni che Commerzbank intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento.

Un indice di riferimento (di seguito, "**Indice di Riferimento**") è un parametro al quale viene determinato:

- (a) l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario; o
- (b) il valore di uno strumento finanziario; o
- (c) la *performance* di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice, di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio, o di calcolare le commissioni legate alla *performance*.

La disponibilità e l'identificazione di Indici di Riferimento accurati e robusti si è rivelata fondamentale per l'integrità dei mercati finanziari, per la conduzione della politica monetaria e per la stabilità finanziaria dell'intero sistema.

**CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

**REGOLAMENTO BENCHMARK**

L'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 sugli Indici di Riferimento degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari o utili a misurare la *performance* di fondi di investimento (“**Regolamento Benchmark**”) stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un Indice di Riferimento (inclusa quindi Commerzbank) debbano:

- 1) redigere e mantenere solidi piani di sostituzione (i "**Piani di Sostituzione**") che specifichino le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziale variazione di un Indice di Riferimento;
- 2) ove possibile e opportuno, designare nei Piani di Sostituzione uno o più Indici di Riferimento alternativi a cui si possa fare riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati, indicando il motivo per cui tali Indici di Riferimento sarebbero valide alternative; e
- 3) fornire i Piani di Sostituzione ed eventuali aggiornamenti al soggetto che ha il controllo sulla pubblicazione di un Indice di Riferimento, su richiesta di quest'ultimo senza indebiti ritardi e rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti.

Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari sono stati chiamati ad adottare all'interno dei relativi contratti indicizzati (i "**Contratti**") clausole c.d. di *fallback* robuste e chiare che consentano alle relative controparti di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all'Indice di Riferimento, o

l'Indice di Riferimento sostitutivo applicabile, laddove vi sia una variazione o cessazione dell'Indice di Riferimento applicato ad alcuno di tali Contratti.

**D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385**

Con il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207, entrato in vigore in data 10 gennaio 2024, è stato introdotto il nuovo art. 118-*bis* del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "**Testo Unico Bancario**" o il "**TUB**"), ai sensi del quale è stata disciplinata la modalità attraverso cui le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i predetti Piani di Sostituzione nel caso di sostanziali variazioni di un Indice di Riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Il nuovo art. 118-*bis* del TUB disciplina:

- 1) le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei Piani di Sostituzione, nonché l'aggiornamento degli stessi. In particolare:
  - a) le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati i Piani di Sostituzione sul proprio sito *internet*;
  - b) gli aggiornamenti dei Piani di Sostituzione devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento – che rimandi alla versione aggiornata pubblicata sul sito *internet* – almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dal TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela;
- 2) le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse. Nello specifico, le clausole devono consentire di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all'Indice di Riferimento o l'Indice di Riferimento sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell'Indice di Riferimento applicato al contratto;
- 3) l'obbligo di comunicazione al cliente. In particolare, la comunicazione che rende il cliente edotto della modifica deve avvenire entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'Indice di Riferimento applicato al contratto. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto;
- 4) l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'Indice di Riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo in esame. Laddove infatti non siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra, troverà applicazione l'Indice di Riferimento sostitutivo definito ai sensi del Regolamento Benchmark. Ove non sia definito tale indice, si applicherà il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a)

del TUB, o, per i contratti di credito di cui al Capo II del TUB, dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a) del TUB.

Le regole sopra citate si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, Commerzbank opera esclusivamente in qualità di utilizzatore di Indici di Riferimento e, pertanto, è tenuta alla redazione e alla redazione aggiornamento del Piano di Sostituzione dei tassi nei relativi Contratti.

## PIANO DI SOSTITUZIONE

### — Definizione di Evento di Sostituzione

Si premette che un evento di sostituzione di un Indice di Riferimento e/o di qualsiasi successivo Indice di Riferimento che possa sostituirlo (ciascuno, un "**Evento di Sostituzione**") si verifica se:

- (i) viene rilasciata una dichiarazione pubblica o vengono pubblicate informazioni dal soggetto che ha il controllo sulla pubblicazione dell'Indice di Riferimento, ai sensi del Regolamento *Benchmark* (ciascuno, un "**Amministratore**") o dall'autorità di vigilanza/regolamentazione di uno degli Amministratori, che annunciano che l'Amministratore in questione ha cessato o cesserà di fornire definitivamente l'Indice di Riferimento, a condizione che al momento di tale dichiarazione o pubblicazione non vi sia un successivo Amministratore che continui a fornire tale l'Indice di Riferimento ("**Evento di Cessazione**");
- (ii) viene rilasciata una dichiarazione pubblica o vengono pubblicate informazioni da parte dell'autorità di vigilanza/regolamentazione di uno qualsiasi degli Amministratori rilevanti che annunciano che l'Indice di Riferimento non riflette più la realtà economica o di mercato sottostante o non è più rappresentativo ("**Evento di Pre-Cessazione**");

### Indici di Riferimento attualmente utilizzati da Commerzbank

- Alla data odierna, Commerzbank utilizza nei propri Contratti i seguenti Indici di Riferimento:
  - Euribor;
  - €STER; e
  - SOFR.

### Indice di Riferimento Raccomandato

Se si verifica un Evento di Sostituzione rispetto ad uno o più degli Indici di Riferimento utilizzati da Commerzbank che precedono, l'Indice di Riferimento applicabile ai Contratti alla (o dopo la) data di efficacia<sup>1</sup> dell'Evento di Sostituzione sarà il tasso (comprensivo di eventuali *spread* o aggiustamenti) raccomandato come sostitutivo dell'Indice di Riferimento dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi Amministratore successivo dell'Indice di Riferimento) e/o da un comitato ufficialmente approvato o convocato dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi Amministratore successivo dell'Indice di Riferimento) allo scopo di raccomandare un sostituto dell'Indice di Riferimento (il quale tasso può essere prodotto dalla Banca Centrale Europea o da un altro Amministratore) e come fornito dall'Amministratore di tale tasso o, se tale tasso non è fornito dall'Amministratore dello stesso (o da un Amministratore successivo), pubblicato da un distributore autorizzato ("Indice di Riferimento Raccomandato").

### Indice di Riferimento Residuale

In via residuale, per gli Indici di Riferimento utilizzati da Commerzbank che siano oggetto di un Evento di Sostituzione in relazione ai quali non sia identificato alcun Indice di Riferimento Raccomandato, a partire dalla data di efficacia dell'Evento di Sostituzione, Commerzbank utilizzerà gli Indici di Riferimento sostitutivi, di seguito riportati, mediante il processo identificato nel presente documento.

| Indice di Riferimento | Indice di Riferimento Sostitutivo                  | Nuovo Amministratore/i | Idoneità degli Indici di Riferimento Sostitutivi   |
|-----------------------|--|------------------------|--|
| Euribor               | Tasso BCE ( <i>Refi Rate</i> )                     | Banca Centrale Europea | E' il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di finanziamento in Euro. |
| €STER                 | Tasso BCE ( <i>Depo Rate</i> )                     | Banca Centrale Europea | E' il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di deposito in Euro.      |
| SOFR                  | Tasso EFFR ( <i>Effective Federal Funds Rate</i> ) | Federal Reserve Bank   | E' il tasso applicato dalla Federal Reserve Bank per le operazioni in dollaro statunitense.    |

<sup>1</sup> Per **data di efficacia** " si intende il primo degli eventi di seguito indicati con riferimento al Benchmark:

- Nel caso di un Evento di Cessazione: la data più recente tra (a) la data della dichiarazione pubblica o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento e (b) la data in cui l'amministratore del Benchmark cessa definitivamente o a tempo indeterminato di fornire il Benchmark; oppure

- Nel caso di un Evento di Pre-Cessazione: la data del comunicato pubblico o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento.

Resta fermo che;

- (a) qualora l'Indice di Riferimento di riferimento adottato per i Contratti non sia incluso nella tabella di cui sopra, l'Indice di Riferimento sostitutivo da utilizzare sarà in ogni caso il Tasso BCE; e
- (b) qualora l'Indice di Riferimento Raccomandato sia ufficialmente reso disponibile da parte del relativo Amministratore o del Legislatore successivamente all'applicazione da parte di Commerzbank del proprio Indice di Riferimento Residuale, dalla data di relativa individuazione troverà applicazione l'Indice di Riferimento Raccomandato.

La tabella sopra riportata non contempla, quale Indice di Riferimento eventualmente oggetto di un Evento di Sostituzione, il Tasso BCE, in quanto trattasi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Non si ritiene di individuare un Indice di Riferimento sostitutivo del Tasso BCE, considerata la remota possibilità della relativa cessazione e che, data la rilevanza di tale Indice di Riferimento, in caso di relativa cessazione, l'Indice di Riferimento sostitutivo sarà individuato dalla Banca Centrale Europea o con apposito intervento legislativo.

Si precisa che in nessun caso una modifica della metodologia, della formula o del sistema di calcolo di un Indice di Riferimento e/o di qualsiasi successivo Indice di Riferimento sostitutivo sarà considerata come un Evento di Sostituzione e, in caso di tale modifica, tutti i riferimenti al relativo Indice di Riferimento nei Contratti saranno considerati come fatti a tale Indice di Riferimento come modificato.

Resta inteso che Commerzbank valuterà la possibilità di applicare uno *spread* (componente aggiuntiva rispetto all'Indice di Riferimento sostitutivo), come calcolato da Commerzbank secondo modalità che verranno comunicate al cliente, all'Indice di Riferimento applicabile ai Contratti in conformità ai paragrafi che precedono, con l'obiettivo di garantire l'equivalenza economica e un risultato neutrale nel tasso finale applicabile, tenendo anche conto delle eventuali raccomandazioni delle autorità finanziarie internazionali e degli organi di vigilanza.

## COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Al verificarsi di un Evento di Sostituzione, Commerzbank provvede a comunicare alla clientela:

- a) l'Indice di Riferimento soggetto a cessazione/variazione;
- b) l'Indice di Riferimento sostitutivo da applicare; e
- c) le modalità di sostituzione dell'Indice di Riferimento.

La predetta comunicazione avverrà, in conformità all'art. 118-*bis*, comma 3, entro trenta giorni dal verificarsi di un Evento di Sostituzione, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

Altresì, in ottemperanza all'art. 118-*bis*, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente Piano di Sostituzione sono portati a conoscenza della clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di trasparenza.

Le modifiche di cui sopra si intenderanno approvate ove il cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Milano, 24/12/2024